

Statuto Associazione "Abbaialuna"



Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 460/1997 l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale "Abbaialuna Onlus", la quale prevede l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Bollate, Via Metastasio 10, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 L'Associazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, promozione della cultura e dell'arte, favorendo la diffusione dell'allegria e della gioia negli Ospedali, case di riposo, Istituti di cura, cliniche ed in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio attraverso animazione clown, valorizzando beni artistici e tradizioni locali, come ad esempio il Carnevale, facendo partecipare in maniera attiva, nella realizzazione di scenografie, costumi e maschere persone in situazione di disagio psico-fisico (disabili, portatori di handicap)

3.2 L'Associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale.

3.3 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'attività principale dell'Associazione è la "clown-terapia" negli ospedali e case di riposo, spesso i volontari non sono preparati a gestire situazioni particolarmente complicate a causa della condizione di malattia delle persone che incontrano, oppure rischiano il burn-out. In inglese il termine *burn-out* significa "bruciarsi", chi soffre di questo problema non riesce più a distinguere tra la propria vita e quella delle persone per cui lavora (che aiuta), con effetti gravi quali l'esaurimento emotivo, depersonalizzazione, cinismo, scarsa realizzazione personale. Prevediamo quindi che si possano svolgere incontri relativi alla gestione di questa problematica con personale specializzato in materia (per esempio medici, psicologi, educatori, artisti, formatori, animatori sociali, infermieri), il tutto anche in collaborazione con enti pubblici (comuni, regioni, ospedali) e privati (spa, srl, aziende, ditte individuali) che vogliano sostenere, sia economicamente per i compensi dovuti al personale specializzato, che materialmente mettendo a disposizione sale convegno, auditorium, palestre al fine di utilizzare tali luoghi per svolgere gli incontri. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, nazionali e internazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; intende partecipare a bandi di Fondazioni, Regioni, Comunità Europea che

possano sostenere l'attività dell'Associazione sia economicamente (per esempio al fine di sostenere le spese per i compensi di formatori esterni) e/o materialmente (per esempio nella fornitura di materiale informativo dell'Associazione come volantini o brochures) e si propone il reciproco scambio e partecipazione con altre associazioni, società o Enti in Italia o all'estero. Potrà favorirne il coordinamento, associare o associarsi ad essi secondo quanto sarà di volta in volta ritenuto opportuno.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e ispirate alla dichiarazione universale dei diritti umani.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale e deve essere rinnovata per iscritto ogni anno. La rinuncia non comporta restituzione della quota associativa.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno tutti uguali diritti. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei

propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 5 giorni prima.
- avviso sul sito internet dell'Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- ogni volta si presenti una iniziativa di qualsiasi genere;
- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata

per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva o meno eventuali proposte di iniziative di qualsiasi genere;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri e dura in carica tre anni. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione,
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico,
4. ammette i nuovi soci,
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto,
6. vaglia eventuali proposte di iniziative di qualsiasi genere e decide, con voto di maggioranza, se sottoporle o meno al voto dell'Assemblea ordinaria.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall' assemblea ordinaria), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dal capitale iniziale versato dai soci fondatori in sede di costituzione
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
(Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.)
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività effettuate nei limiti del D.M. 25/05/1995, organizzate dall'Associazione o della partecipazione a manifestazioni di iniziativa altrui, ad esempio in concomitanza di feste di Paese, Sagre, sfilate di Carnevale;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da ogni altra entrata o altre entrate che concorra o concorrano ad incrementare l'attivo sociale e quali, ad esempio:
 - 1- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali,
 - 2- anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - 3- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - 4- contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà a titolo esemplificativo svolgere le seguenti attività:

- impiegare a progetto, a tempo determinato o indeterminato e con le varie formule retributive consentite dalla legge, consulenti ed esperti in varie discipline;
- impiegare a progetto, a tempo determinato o indeterminato e con le varie formule retributive consentite dalla legge, segretari e manutentori della sede (impresa di pulizie o altro);
- usufruire del sostegno di volontari, anche se non associati, che potranno ricevere per le loro mansioni un rimborso delle spese sostenute;
- compiere, in relazione all'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, nei limiti delle leggi speciali in materia, necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale;
- svolgere attività di ristorazione, somministrazione bevande o servizi di catering all'interno delle manifestazioni e iniziative proposte;
- inoltre, soltanto in relazione agli scopi di cui sopra, aprire, chiudere, movimentare conti bancari e postali, richiedere finanziamenti ed effettuare tutte le operazioni bancarie, comunque sempre connesse all'oggetto sociale

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vige l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia

